

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO

ROMA

Ricorre **Stefania PIANESE**, nata a Caserta il 2 gennaio 1994 e residente a san Marcellino (CE) alla via G. Sagliano, n. 4 (C.F.: PNS SFN 94A42 B963 M), rappresentata e difesa, giusta mandato a margine, dall'Avv. Antonio Sasso con il quale elegge domicilio in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 18 - Roma presso il Dott. Gianmarco Grez (numero di fax cui inviare comunicazioni: 081 0609938; indirizzo p.e.c. antonio.sasso@avvocatismcv.it)

avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- a) della graduatoria nominale unica del concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata il 12 maggio 2014, nella quale la ricorrente viene collocata tra gli idonei non vincitori e quindi, tra i non ammessi al Corso di laurea in questione;
- b) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata il 20 maggio 2014, recante l'assegnazione delle sedi universitarie in favore di ciascun candidato, nella quale la ricorrente, seppure idonea, risulta non collocata tra i posti disponibili nelle sedi prescelte;

Avv. Antonio Sasso
con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e desistere nonché di proporre motivi aggiunti, ove necessario e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi in Roma al Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso il dott. Gianmarco Grez, delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Vi do espresso consenso, ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Stefania Pionese

Fel. S.
Sasso



c) della graduatoria provvisoria del concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata il 22 aprile 2014 recante il solo risultato del test svolto in data 8 aprile 2014, nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio di 30,40;

d) del questionario di 60 quesiti predisposto dal M.I.U.R. per il concorso per l'ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015, e segnatamente, dei quiz nn. 25, 27, 36 e 41 del questionario sottoposto alla ricorrente;

e) del bando di cui al D.R. n. 87 del 6 febbraio 2014 con cui la Seconda Università degli Studi di Napoli ha indetto presso il proprio Ateneo il concorso unico per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, nella parte in cui, all'art. 8, non prevede che la scheda anagrafica debba essere consegnata dal candidato alla Commissione in busta chiusa nonché nella parte in cui non prevede che nel plico da consegnare al candidato sia contenuta una busta ove inserire la scheda anagrafica, nonché, inoltre, nella parte in cui nulla prevede sulle modalità di raccolta e conservazione delle schede anagrafiche consegnate dai candidati;

f) di tutti i verbali e degli atti tutti concernenti le operazioni selettive in parola ed, in particolare: il verbale n. 1 dell'1 aprile 2014, relativo alla riunione preliminare tenuta dalla Commissione esaminatrice di concorso nominata con D.R. n. 238/2014, il verbale n. 2 dell'8 aprile 2014 relativo

alla prova d'esame e gli allegati verbali d'aula, il verbale n. 3 del 23 aprile 2014 relativo alla predisposizione dell'abbinamento del codice compito - anagrafiche dei candidati, il verbale n. 4 del 12 maggio 2014 con presa atto della graduatoria generale nazionale di merito;

g) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali, in particolare, per quanto possa occorrere, il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 85 del 5 febbraio 2014, recante *“Modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014”* e dei relativi Allegati nonché, i Decreti di approvazione (se esistenti ma non conosciuti) della graduatoria impugnata sub *a)* e delle prove di concorso ed i successivi, scorrimenti della medesima graduatoria, nella parte in cui non viene disposta l'iscrizione della ricorrente ed alla stessa è associata la dicitura "fine posti", nonché, ancora, gli "elenchi candidati assegnati" alla S.U.N. del 20 e 29 maggio 2014 e del 6 e 12 giugno 2014;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in soprannumero al Corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli

e per la conseguente condanna

delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, con ogni conseguenza di legge.

FATTO

Con D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha prescritto "*Modalità e contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/2015*", prevedendo all'art. 2 la prova unica nazionale di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Con D.M. 10 marzo 2014 n. 220, il ridetto Ministero ha definito i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, a.a. 2014/2015.

Con successivi decreti rettoriali, le singole Università italiane individuate nell'Allegato al D.M. n. 220/2014, hanno proceduto alla emanazione dei relativi bandi di concorso.

In particolare, con Decreto del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, prot. n. 87 del 6 febbraio 2014, è stato emanato il bando di concorso per l'ammissione, per l'a.a. 2014/2015, ai corsi di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia del ridetto ateneo.

La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione presso l'anzidetto ateneo campano, ove, per l'effetto, in data 8 aprile 2014, ha espletato la

prova di ammissione al corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (codice prova 49MP41117).

Alla data del 22 aprile 2014, fissata per la pubblicazione della graduatoria non nominale dei soli punteggi di merito, alla ricorrente venivano conferiti punti 30,40; con tale punteggio, nella graduatoria nominale degli ammessi, pubblicata il successivo 12 maggio 2014, la ricorrente è risultata idonea non vincitrice della selezione.

L'ultimo candidato della graduatoria, ammesso al corso di laurea per cui è causa, ha conseguito punti 32,60, dunque tra il punteggio di questi e quello della ricorrente intercorrono solo 2,20 punti, *gap* destinato verosimilmente a ridursi in considerazione dei futuri aggiornamenti per gli scorrimenti.

Ed infatti, dalla schermata della pagina personale della ricorrente rinvenibile sul sito "accessoprogrammato" (in atti), si legge: *"poiché possono esserci delle rinunce, controlla questo sito il giorno 27 giugno alle ore 9"*.

Come si avrà modo di illustrare puntualmente nella parte motiva del presente ricorso, il mancato inserimento della ricorrente tra i vincitori del concorso è assolutamente illegittimo in considerazione della errata formulazione di alcuni quesiti sottoposti in sede di prova nonché per la violazione degli indefettibili principi di anonimato e segretezza che devono assistere i pubblici concorsi.

La presente impugnativa, orbene, si profila necessaria al fine di scongiurare una indebita, perché palesemente illegittima, compressione del diritto della

ricorrente ad intraprendere la carriera universitaria - ergo, lavorativa - cui questa aspira.

Gli atti impugnati in epigrafe sono viziati, dunque, da molteplici illegittimità, e pertanto, necessitano di essere censurati alla stregua delle seguenti ragioni in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FASA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 E DELL'ART. 10 DEL DECRETO M.I.U.R N. 85/2014. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, AMBIGUITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLE RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DAL MIUR. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'art. 2 del Decreto M.I.U.R. n. 85 del 5 febbraio 2014 ha disciplinato la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, a tal fine prevedendo quanto segue:

"La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, ..., è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.

Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: cinque (5) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitrè (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di fisica e matematica.

La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti...".

Quel che rileva ai fini che qui interessa - per il computo punti che a breve la ricorrente illustrerà - sono i punteggi conferibili per ogni quiz:

- punti 1,5 per ogni risposta esatta;
- meno 0,40 per ogni risposta sbagliata;
- punti zero per ogni risposta non data.

Ciò posto, con il presente mezzo di gravame, la ricorrente censura l'erronea formulazione dei quesiti n. 25, 27, 36 e 41 del modello CINECA oggetto della sua prova (corrispondenti ai quesiti della prova ministeriale nn. 26, 27, 32 e 36).

In base alla richiamata disposizione normativa di cui all'articolo 2, comma terzo del D.M. n. 449 del 12 giugno 2013, tra le cinque opzioni di risposta al quesito posto, non possono essere ipotizzate due (o più) risposte esatte,

aventi il medesimo livello di probabilità, ma deve essere individuabile (nel limitato tempo a disposizione dei candidati, pari a 100 secondi per ogni quesito) soltanto ed esclusivamente una sola risposta, che deve essere, senza alcun ragionevole margine di dubbio, quella esatta.

Nondimeno, i quesiti 25, 27, 36 e 41 della prova sottoposta alla ricorrente sono stati formulati in maniera assolutamente erronea perché violativa delle prestabilite regole concorsuali.

Nello specifico, i quesiti *de quibus* sono assolutamente censurabili per le seguenti ragioni: nel caso del quesito n. 25, una delle cinque opzioni, e segnatamente, la risposta esatta, conteneva un errore nel nome di scrittura che poteva lasciar presumere fosse una insidia volutamente posta, nel caso del quesito n. 27, di cultura generale, ed in quelli di biologia nn. 36 e 41 le risposte ritenute come corrette dal Ministero (cosiddette "risposte attese") sono in realtà errate, essendo corrette, invece, proprio quelle scelte dalla ricorrente.

E valga il vero.

Nello specifico, nel quesito n. 25 sottoposto alla ricorrente, veniva chiesto a chi fosse attribuibile la definizione del XX secolo come "Secolo breve".

La risposta corretta sarebbe stata Hobsbawm.

Tuttavia, nelle risposte indicate dal questionario tale nominativo era così riportato: Hobsbawn.

La ricorrente, ritenendo che la modifica dell'ultima consonante fosse stata predisposta come "trabochetto" ha ipotizzato che quella domanda contenesse una insidia proprio in quella lettera modificata.

Per l'effetto, la ricorrente ha ritenuto di non rispondere per evitare di sbagliare a causa di questo errore contenuto nella risposta, peraltro, perdendo minuti preziosi per ragionare proprio sulla ridetta domanda che, a posteriori, si è dimostrata assolutamente errata.

Tale quesito si pone in contrasto con l'art. 2 del D.M. 5 febbraio 2014 ove è previsto che tra le 5 opzioni di risposta ve n'è una, e una soltanto, corretta; per l'effetto, lo stesso deve essere annullato.

Ed ancora, nella domanda n. 27 si chiede quale tra i cinque abbinamenti "scienziato - campo scientifico" indicati **non** sia corretto.

Gli abbinamenti proposti sono:

- a) *Enrico Fermi - Fisica nucleare;*
- b) *Riccardo Giacconi - Astronomia;*
- c) *Rita Levi Montalcini - Neurologia;*
- d) *Mario Capecchi - Chimica;*
- e) *Camillo Golgi - Istologia.*

Orbene, la risposta attesa dal Ministero sarebbe stata la d) *Mario Capecchi - Chimica*, tuttavia, l'abbinamento scienziato - campo scientifico non corretto è quello di cui alla lettera d) *Riccardo Giacconi - Astronomia*, risposta scelta dalla ricorrente.

Riccardo Giacconi è astrofisico e non astronomo, professore di astrofisica presso l'Università di Harvard (cfr. pagina Treccani, in atti).

Passando, poi alle due domande di biologia, la relazione versata agli atti del giudizio a firma di un docente di biologia è assolutamente dirimente a dimostrare che le risposte attese dal Ministero non sono quelle corrette.

In particolare, nel quesito n. 36 sottoposto alla ricorrente, la docente nel rilevare l'ambiguità della domanda sottoposta, secondo un ragionamento puntualmente illustrato - cui *in toto* si rimanda - conclude nel senso della correttezza della risposta data dalla ricorrente e non di quella attesa dal Ministero.

In particolare, viene domandato dove tra cloroplasto, mitocondrio e nucleo, avviene solitamente la sintesi proteica.

La risposta attesa dal Ministero sarebbe stata la lettera *e*): solo cloroplasto e mitocondrio, quella scelta dalla ricorrente è la lettera *d*): nessuno.

Si riporta un tratto esplicativo della relazione: *"Dunque, secondo le risposte corrette fornite dal Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR), alla presente domanda doveva essere fornita la risposta: < A) Solo 1 e 2 >*

Ebbene, anche in questo caso bisogna partire da una premessa di fondo: <Per ogni gene possiamo distinguere diverse porzioni: innanzi tutto, ogni gene contiene l'informazione per la corrispondente catena amminoacidica da sintetizzare, scritta nel linguaggio del codice genetico: successioni di gruppi di tre nucleotidi del DNA codificano, cioè determinano, una

successione di amminoacidi. Una proteina media è costituita da 500 amminoacidi e quindi la porzione del gene medio che codifica quella proteina è fatta di 1.500 nucleotidi> (da Treccani, "Gene e genoma").

In particolare, è bene precisarlo per completezza discorsiva, che <ogni gene contiene anche porzioni nucleotidiche che non codificano amminoacidi ma che contengono istruzioni su come l'informazione deve passare dal DNA all'RNA e quindi essere trasportata ai ribosomi dove viene prodotta la proteina [...].Infine, poiché le cellule dei diversi tessuti di un organismo contengono proteine diverse nelle varie fasi della loro vita, in ogni momento e in ogni cellula vengono espressi geni diversi. (da Treccani, Gene e genoma).

Da ciò è possibile addivenire ad una certezza di base: solo 1.500 geni codificano per la produzione della proteina richiesta dall'organismo, laddove ve ne sia la necessità. "Complessivamente quindi ciascun gene di un organismo umano è fatto di 10.000 nucleotidi, di cui solo 1.500 contengono il codice per la proteina> (da Treccani Gene e Genoma).

Dunque, da questi 1.500 geni solo una dozzina di polipeptidi sono codificati da geni mitocondriali (Ciò che sorprende in questa 'divisione del lavoro' è il numero relativamente alto di geni nucleari, più di 100, che sono coinvolti nell' espressione di appena una dozzina di geni mitocondriali, Treccani gene e genoma).

Venendo alla domanda posta dal MIUR, l'uso dell'avverbio <solitamente> va ritenuto forviante, infatti è discordante rispetto al concetto che si indica con le espressioni utilizzate nella domanda.

Infatti, bisogna precisare che il valore quantitativo dei geni mitocondriali è totalmente irrilevante rispetto all'enorme quantità di geni non mitocondriali che codificano, cioè determinano l'informazione per produrre quella data proteina, da non potersi considerare corretto l'utilizzo dell'avverbio <solitamente>.

In particolare, e schematicamente posto:

- *La sintesi proteica è processo biochimico di formazione delle proteine a partire dalle informazioni contenute nei geni”.*
- *Avviene in fasi distinte e successive e in distretti diversi della cellula.*
- *Consiste nella trascrizione del messaggio genetico dal DNA al RNA e nella traduzione di questa informazione in una sequenza di amminoacidi.*

Precisamente: il messaggio genetico viene sempre trasmesso dal DNA all'RNA che lo trasporta ai ribosomi, per mezzo dei quali viene tradotto. Quindi “solitamente” sono i ribosomi a permettere la sintesi proteica e di conseguenza la risposta corretta, relativamente al modo in cui è stata posta la domanda, è <Nessuno>”.

Passando al quesito n. 41, nello stesso viene chiesto "Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce?

1. NADH 2. FADH2 3. NADP+ "

Le 5 alternative di risposte: A) Nessuna B) Solo 3 e 1, C) Tutte, D) Solo 1 e 2, E) Solo 2 e 3".

La risposta attesa dal MIUR è la c), "tutte", mentre quella scelta dalla ricorrente è stata la a), "nessuna".

Anche in questo caso, vista la estrema scientificità dell'argomento trattato, si rimanda totalmente alla relazione a firma della Prof.ssa Sandra Capone, nella quale viene data ampia ed esaustiva spiegazione in merito alla giustezza della risposta scelta dalla ricorrente.

Nella stessa, la conclusione cui perviene la docente è la seguente: *"in conclusione, la risposta richiesta al candidato circa i prodotti in assenza di luce è tecnicamente errata, in quando facendo riferimento ad una cellula fotosintetica, specificando "in assenza di luce" ci si riferisce al processo biochimico relativo alla sola fase oscura della fotosintesi, all'interno della quale viene utilizzato l'ATP e il NADPH, quest'ultimo prodotto nella fase luminosa. Pertanto, in base al percorso mentale suggerito nella domanda, la risposta corretta è indubbiamente "nessuna", poiché il NADH e il FADH₂ sono coenzimi appartenenti al metabolismo del glucosio, e quindi non prodotti nella fase oscura della fotosintesi.*

L'NADP⁺, invece, appartenente al processo fotosintetico, viene prodotto nella fase luminosa sotto forma di NADPH e utilizzato nella fase oscura".

Orbene, da una piana analisi delle domande analizzate non v'è chi non veda come la ricorrente abbia perso punteggi preziosi che, se riconosciuti, le avrebbero consentito l'utile collocamento nella graduatoria dei vincitori.

A ciò si aggiunga che per le domande n. 27, 36 e 41 la ricorrente non solo non ha conseguito i punti 1,50 per domanda, ma, per di più, ha ottenuto la decurtazione, per ciascuno dei tre quiz in parola, di punti 0,40, per aver dato una risposta ritenuta errata (in totale, per tali tre risposte contestate, il MIUR ha indebitamente decurtato alla ricorrente 1,20 punti).

Per l'effetto, per tali quiz la ricorrente ha diritto a punti 4,50 ai quali vanno sommati gli anzidetti 1,20 punti decurtati ingiustamente, per un totale di punti 5,70.

In tale prospettiva, com'è evidente, il nuovo punteggio della ricorrente si assesta a punti 36,10, tale da permetterle pacificamente di conseguire l'ammissione presso l'ateneo campano prescelto.

Infatti, aggiornando il punteggio della ricorrente in base alle censure relative alle risposte sopra esaminate nn. 27, 36 e 41, la ricorrente otterrebbe punti 5,70 ($1,50+1,50+1,50+0,40+0,40+0,40$); ma anche solo valutando i due quesiti di biologia, su cui v'è relazione tecnica, la ricorrente avrebbe diritto a punti 3,80 ($1,50+1,50+0,40+0,40$), che sommati agli attuali 30,40 punti, sono, in ogni caso, sufficienti per la declaratoria di ammissione della ricorrente: in tale ultima ipotesi la ricorrente consegue punti 34,20 laddove l'ultimo in graduatoria, lo si ribadisce, ne ha totalizzati 32,60.

Il diritto della Sig.ra Pianese ad essere ammessa in sovrannumero è solare e manifesto.

E' il caso di rilevare l'orientamento reso sul punto da codesto Ecc.mo T.A.R. che, con riferimento ai quesiti errati predisposti dal M.I.U.R., in sede

cautelare ha riconosciuto l'ammissione in sovrannumero a quei ricorrenti il cui punteggio, maggiorato con i punti di un quesito contestato, permetterebbe loro l'ammissione.

In tali termini: "*sussiste il fumus boni iuris con riguardo alle censure relative alla mancata attribuzione del punteggio corrispondente alla corretta risposta al quesito n. 45 del test e la non consentita ammissione in sovrannumero a seguito di rinunce e scorrimenti*" (ordinanza n. 1539 del 4 aprile 2014).

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DIRAMATE DAL M.I.U.R. ALLE UNIVERSITA' BANDITRICI DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ANONIMATO E SEGRETEZZA NEI CONCORSI PUBBLICI. IRRAGIONEVOLEZZA. AMBIGUITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CANDIDATI DEI PUBBLICI CONCORSI. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di potenziare e garantire l'effettiva realizzazione dei principi di segretezza ed anonimato nel pubblico concorso per cui è causa ha trasmesso alle Università banditrici del concorso per l'ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia e protesi dentaria, le "*Linee guida per lo svolgimento delle*

prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85" ..

Nelle ridette "Linee guida", il Ministero, con riferimento alle operazioni relative alle modalità di svolgimento della prova selettiva per l'accesso alle facoltà a numero chiuso, ha espressamente stabilito, per quanto d'interesse, che *"il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico (attenzione: non nella busta che conterrà il modulo risposte destinate alla correzione) in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova. La busta del plico contenente la scheda anagrafica dovrà essere consegnata all'ateneo al termine della prova, unitamente al materiale residuo"*.

La prescrizione in questione ha individuato distintamente un criterio specifico di segretezza - consistente nel secretare immediatamente la scheda anagrafica dopo averla sottoscritta -, volto ad assicurare l'anonimato nel corso della prova: al fine di scongiurare il pericolo che i nominativi dei candidati fossero conosciuti o conoscibili mediante la diretta visibilità della scheda anagrafica durante lo svolgimento della prova, il M.I.U.R. ha stabilito che le schede personali non rimanessero "libere", ma che dovessero essere rese non visibili mediante l'inserimento delle stesse in una busta chiusa.

Orbene, com'è evidente, il Ministero ha avuto cura di individuare una peculiare modalità operativa al fine primario di tutelare in maniera piena ed effettiva i principi di anonimato e segretezza nei pubblici concorsi.

Peraltro, nella stessa nota di accompagnamento alle "Linee guida" in commento, il Direttore Generale del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca, proprio allo scopo di richiamare l'attenzione delle Università sulla estrema rilevanza della questione relativa alle garanzie dell'anonimato, ha espressamente affermato che "a seguito dell'emanazione della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26/2013 in tema di segretezza e anonimato nei concorsi pubblici, si sono rese necessarie delle modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione".

Nondimeno, alla data dell'8 aprile 2014, fissata per lo svolgimento nazionale del concorso, la prova espletata presso l'Ateneo della Seconda Università degli Studi di Napoli si è consumata in un contesto di patente ed assoluta illegittimità: le direttive impartite a livello ministeriale sono state totalmente disattese dal momento che i candidati, ricevuto e compilato il foglio della scheda anagrafica prima che iniziasse la prova, lo hanno poi mantenuto sul banco senza riporlo in alcuna busta insieme ad un foglio bianco recante il timbro della S.U.N. contenente nome, cognome e data di nascita del partecipante (hic et inde, "stampato S.U.N.").

Tale stampato, si precisa ad ogni buon conto, è cosa diversa dal foglio di cui all'art. 8 lett. d) del bando contenente codice identificativo prova e chiavi personali del candidato.

Ciascun candidato ha tenuto la propria scheda anagrafica ed il proprio "stampato SUN" in maniera perfettamente visibile per tutta la durata della prova.

L'illegittimità di tale operato è diretta conseguenza delle prescrizioni del bando con cui la Seconda Università degli Studi di Napoli ha indetto il concorso per cui è causa, nel quale non v'è alcuna prescrizione in merito all'obbligo per i candidati di riporre la scheda in una busta, al fine di evitare di rendere visibile il nominativo del candidato.

In particolare, all'art. art. 8, con riferimento agli adempimenti procedurali preordinati alla prova, il bando in questione prescrive che: "*....Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla*" senza nulla statuire in ordine all'obbligo di secretare la scheda nel corso della prova.

Ed ancora, sempre l'art. 8 in commento, quanto alle operazioni successive alla conclusione della prova prevede: "*unitamente alla busta contenente l'elaborato da inviare a correzione, il candidato deve consegnare sia il secondo modulo risposte non utilizzato - o utilizzato per malacopia ed annullato dal candidato stesso - sia i fogli riportanti i quesiti relativi alla prova, sia la scheda anagrafica compilata e sottoscritta*".

Ed ancora, *"al termine di ciascuna prova, il Presidente della Commissione d'esame o responsabile d'aula provvede a: a) inserire tutte le buste contenenti il modulo risposte, in uno o più contenitori... b) apporre una firma sui lembi di chiusura dei contenitori, c) invitare due candidati a firmare sugli stessi lembi, d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione, il verbale d'aula, nonché la copia del/dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte..."*

Il bando, come si legge chiaramente, dispone che la scheda anagrafica sia consegnata libera alla Commissione; peraltro, nulla è previsto in ordine alle sorti delle stesse una volta consegnate da parte dei candidati atteso che sottoposte a chiusura vidimata solo gli atti e documenti testè citati alle lettere a) e d).

Ma torniamo sulla consegna da parte dei candidati della scheda anagrafica: è evidente, già solo dalla lettura della anzidetta norma del bando - fermo quanto verrà illustrato in prosieguo in merito a quanto effettivamente accaduto in sede d'esame - l'illegittimità della statuizione della *lex specialis* nella parte in cui dispone che la scheda anagrafica deve essere consegnata dai candidati all'esito della prova senza essere stata previamente riposta nella busta che inizialmente conteneva il plico relativo alla prova, così come invece impartito dalle Linee guida sopradette, a mente delle quali il candidato, dopo la compilazione della scheda, deve *"reinserirla immediatamente nella busta del plico (attenzione: non nella busta che*

conterrà il modulo risposte destinate alla correzione) in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova".

E' evidente, dunque, che la *lex specialis* abbia del tutto illegittimamente disposto che la scheda anagrafica rimanesse libera e, pertanto, visibile, non prevedendo che venisse riposta in una busta chiusa.

Al contrario, durante lo svolgimento della prova i candidati hanno mantenuto visibilmente sul banco la propria scheda anagrafica, compilata e sottoscritta, nonché, il proprio "stampato SUN", contenente il proprio nominativo e la data di nascita.

In buona sostanza, ciascun concorrente, all'atto di consegnare la busta col modulo risposte (dalla quale è visibile il codice identificativo del candidato) ha consegnato, altresì, la scheda anagrafica "libera".

Una procedura, dunque, che non lascia spazio ad alcun dubbio in ordine alla certa ed assoluta violazione del principio dell'anonimato. L'illegittimità è manifesta se sol si consideri che il codice della prova è stampato su tutte le pagine del questionario di ciascun candidato e che quindi, durante l'esame, era del tutto agevole l'identificazione dei partecipanti in considerazione della sussistenza sul banco della scheda anagrafica e dello "stampato sun".

I candidati hanno consegnato la scheda anagrafica apertamente, *brevi manu*, assolutamente leggibile, contravvenendo alle rigide regole che il Ministero aveva indicato con le più volte citate "linee guida".

In definitiva, alla stregua di tutto quanto sopra illustrato, non v'è chi non veda come nel concorso espletato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli siano stati irrimediabilmente violati i principi dell'anonimato e della segretezza per le seguenti, concorrenti, ragioni: 1) i candidati hanno compilato la scheda anagrafica prima dell'inizio della prova e l'hanno lasciata aperta ciascuno sul proprio banco; 2) i candidati hanno mantenuto sul proprio banco lo "stampato SUN" contenente il proprio nominativo e la propria data di nascita 3) a conclusione della prova i candidati hanno consegnato ai Commissari la scheda anagrafica "libera" e leggibile in uno con la busta contenente lo spazio leggibile del codice candidato.

Com'è evidente, l'intera prova è stata inficiata da assoluta arbitrarietà nelle operazioni di concorso.

In particolare, nel corso di svolgimento della prova, i candidati erano agevolmente identificabili a mezzo della scheda anagrafica e dello "stampato SUN" posti sul proprio banco e l'abbinamento del nominativo del candidato al proprio codice era di immediata percezione atteso che il codice era stampato sia sui moduli risposte sia su ciascuna pagina del questionario, oltrechè, chiaramente, sulla scheda anagrafica.

In sostanza, durante lo svolgimento della prova, sul banco di ciascun candidato era immediatamente visibile il nominativo e il codice identificativo: il primo, lo si ribadisce, riportato sulla scheda anagrafica e sullo "Stampato SUN", il secondo riportato sulla scheda anagrafica, sui moduli risposte e su tutte le pagine del questionario.

L'illegittimità è palmare.

Peraltro, in merito alla specifica questione dell'indefettibile principio dell'anonimato è doveroso richiamare la giurisprudenza formatasi in *subiecta materia*.

In particolare, T.A.R. Palermo, con sentenza del 14 gennaio 2014, ha affermato che "Rilevato che risulta dalla documentazione in atti che i candidati hanno dovuto compilare la scheda anagrafica prima dello svolgimento dei test e l'hanno tenuta esposta sul banco accanto al documento di riconoscimento;

Ritenuto che dette modalità di svolgimento della prova hanno consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell'anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell'alterazione dei risultati della prova;

Visti i principi di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20/11/2013, n. 26, secondo cui, la violazione non irrilevante della regola dell'anonimato nelle procedure selettive di cui trattasi, comporta l'invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione;

Visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi,

deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno);

Ritenuto in conclusione che il ricorso va dunque accolto nei sensi indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e facendo obbligo all'Università degli Studi di Palermo di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l'a.a. 2013/2014".

Ed ancora, sempre sul punto in argomento: *"costituendo la regola dell'anonimato dei concorrenti espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa, l'apposizione di un codice a barre sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente e sui modelli di questionario consegnati, rende in astratto - possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, inficiando la legittimità del procedimento"* (T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 04 giugno 2013, n. 396); *"il ricorso, che ha ad oggetto la procedura selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie presso l'Università degli Studi di Palermo per l'a.a. 2011/2012 e le relative graduatorie, nelle parti in cui non includono i ricorrenti in posizione utile, è fondato secondo quanto di seguito precisato.*

Come noto, nelle prove selettive assume fondamentale rilievo il principio dell'anonimato degli elaborati, quale garanzia ineludibile di serietà della

procedura e di funzionamento del meccanismo meritocratico (ex plurimis Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928).

Nella specie, l'art. 6, comma 8, del bando di concorso prevedeva che al momento della prova sarebbero stati forniti ai candidati: un foglio di istruzioni generali; la scheda anagrafica; una busta; un pennarello; la scheda per le risposte; una coppia di codici a barre adesivi; il questionario sigillato.

Dal foglio istruzioni generali versato in atti si evince, invece, che ai candidati non è stata consegnata la busta e che agli stessi è stato chiesto di effettuare, prima dell'inizio dello svolgimento della prova, le seguenti operazioni: firmare la scheda anagrafica con il pennarello nell'apposito spazio; apporre sulla stessa uno dei due codici a barra; consegnarla al personale.

L'altro codice a barre fornito è stato apposto sulla scheda delle risposte nello spazio denominato "codice abbinamento"... Si evince che i candidati hanno consegnato la scheda anagrafica riportante il codice identificativo della prova aperta...Ne deriva la violazione del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. Prima, 28 febbraio 2012, n. 457).

Tale ultima pronuncia, inoltre, è stata confermata in sede d'appello con la sentenza n. 466 del 10 maggio 2013 con cui l'adito Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia si è espresso nei seguenti termini: "È

acclarato che la scheda anagrafica, riportante il codice identificativo della prova, sia stata consegnata “aperta” dai candidati ai responsabili d’aula...La violazione del principio dell’anonimato è, quindi, ipotizzabile quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati.

Sul punto, il Consiglio di Stato, con una recente statuizione si è pronunciato in termini assai rigorosi, sostenendo che in casi della specie: <non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza> (Sezione seconda, parere n. 3672 in data 6 ottobre 2011).

Orbene, nel caso di specie, non occorre invocare quest’ultimo orientamento giurisprudenziale per sostenere l’avvenuta lesione del principio dell’anonimato; nella fattispecie che ci occupa, infatti, detto principio è stato gravemente compromesso dalla violazione di una espressa previsione del bando prescritta proprio a tutela dell’anonimato, consistente nella omessa consegna ad ogni candidato della <busta>.

Tale omissione autorizza, quindi, la formulazione di una ipotesi di lesione del principio dell’anonimato, nei termini sopra indicati, ben più grave della mera astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza, di cui al citato

parere n. 3672 in data 06 ottobre 2011 espresso dal Consiglio di Stato"
(C.G.A. R. Sicilia, 10 maggio 2013, n. 466).

Inoltre, sempre sul principio dell'anonimato in sede di concorso per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1072 del 12 marzo 2014, riformando una pronuncia cautelare che non riconosceva la violazione del principio dell'anonimato nella impugnata selezione, ha accolto l'appello proposto ritenendone sussistenti i presupposti, in linea con quanto affermato nella soprarichiamata pronuncia n. 26/2013, in Adunanza Plenaria, in base alla quale "il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo (come fa ad es. il D.M. 10.6.2010 per la

selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell' interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.

Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione".

Alla stregua di tutto quanto dedotto, non può revocarsi in dubbio, nel caso di specie, l'avvenuta consumazione della palmare violazione del principio dell'anonimato e della segretezza sotto i molteplici e concorrenti profili sopra individuati.

Ulteriore grave vizio della procedura di espletamento della prova, inoltre, è consistito nella possibilità, per i candidati, di mantenere con sé i propri apparecchi elettronici, rispetto ai quali la Commissione si è limitata ad un convenzionale richiamo alla disattivazione degli stessi, senza ritirarli.

Ciò ha permesso, l'impiego, nel corso della prova, da parte di molti, dei palmari e simili; inoltre, sempre a conferma del contesto del tutto arbitrario in cui si tenuto il concorso, si evidenzia, come molti candidati interloquivano indisturbati tra loro.

Sulle circostanze dedotte con il secondo motivo di gravame, la Sig.ra Pianese propone istanza per l'ammissione ed assunzione della prova testimoniale in forma scritta.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 63 C.P.A.

La ricorrente fa istanza affinché codesto Ecc.mo T.A.R. di Roma voglia ammettere la prova testimoniale ai sensi dell'art. 63 c.p.a., assunta, in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.

Si chiede l'ammissione della prova testimoniale scritta sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione "*è vero che?*":

"nel corso della prova del concorso indetto con Decreto rettoriale S.U.N. n. 87/2014, per l'ammissione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015, tenutasi in data 8 aprile 2014 presso i locali all'uopo predisposti dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, i candidati hanno tenuto la

scheda anagrafica, compilata e sottoscritta prima che iniziasse la prova, in maniera libera e visibile, e non chiusa in alcuna busta";

"sul banco, durante la prova, i candidati hanno tenuto, in maniera libera e visibile insieme alla scheda anagrafica, anche lo "stampato S.U.N. contenente il nominativo del candidato e la data di nascita";

"a conclusione della prova, all'atto della consegna da parte dei candidati del modulo risposte nell'apposita busta è stata, altresì, consegnata la scheda anagrafica in maniera libera e visibile, e non chiusa in alcuna busta".

All'uopo, si indicano quali testi, i Signori:

- 1) Martina Fiorillo, nata il 19 luglio 1994 e residente in Cesa (CE), alla via Parroco della Gala n 20;
- 2) Graziano Fiorillo, nato l'11 gennaio 1996 e residente in Cesa (CE), alla via Parroco della Gala n 20;
- 3) Biagio Carpentiero, nato il 18 novembre 1993 e residente in Aversa (CE), al viale Olimpico n 42.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* emerge dalla palmare fondatezza degli articolati motivi di ricorso.

Il danno è *in re ipsa* se solo si consideri che se la ricorrente non fosse ammessa in via cautelare nel novero dei vincitori della selezione non avrebbe la possibilità di immatricolarsi presso la facoltà di Medicina e Chirurgia della S.U.N. e rimarrebbe indebitamente fuori dai corsi relativi al primo semestre dell'a.a. 2014/2015, senza avere la possibilità di sostenere nei dovuti tempi gli esami del primo anno.

Avv. Antonio Sasso
via Toledo n. 156 - Napoli
tel 0815520274 - fax 0810609938
Corso Vittorio Emanuele II n. 18 - Roma c/o Dott. Gianmarco Grez

Pertanto, al fine di non limitare irrimediabilmente il diritto allo studio della ricorrente, costituzionalmente garantito, si richiede l'iscrizione con riserva in sovrannumero; in caso contrario, si verificherebbe una situazione fortemente ed irreparabilmente pregiudizievole a carico della stessa.

Anche in sede di bilanciamento degli interessi in gioco, il sacrificio che la ricorrente subirebbe se non venisse inserita in via cautelare tra gli immatricolandi, è senza dubbio nettamente superiore rispetto a quello, per lo più inesistente (è invero influente la presenza di uno studente in una classe di discenti) cui sarebbe tenuta l'Amministrazione ammettendola ai corsi di studio.

P.Q.M.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domanda istruttoria e domanda cautelare. Con ogni conseguenza di legge.

Napoli/Roma, lì



Avv. Antonio Sasso

che firma per la ricorrente giusta mandato a margine